LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1888

consiste nell'aggiungere la parola soltanto e questa mi pare che sia accettata dal relatore, quindi su di essa non insisto maggiormente. L'altra consiste nel sostituire alle parole: "entro la provincia ovo ei domicilia, le altre: "entro il territorio in cui è autorizzato ad agire.

Mi pare forse meglio concedere che un agente eserciti la sua azione in un grande centro delle nostre regioni. Noi tutti sappiamo che i grossi centri dispongono di una grande influenza che espandono nelle provincie vicine. Per conseguenza, un agente che si trovi, per esempio, a Napoli, Bologna, Milano, non potrebbe più agire nelle provincie limitrofe, mentre, con la dicitura da me proposta, si consentirebbe a ciò, che del resto è implicito nel concetto della legge. (Segni di assenso al banco del Governo e della Commissione).

Io non insisto di più, perchè mi pare di scorgere che Governo e Commissione accettano il mio concetto.

**Presidente**. La Commissione ed il Governo accettano gli emendamenti dell'onorevole Cucchi Luigi?

De Zerbi, relatore. Sì, sì.

Presidente. L'articolo 11 quindi sarebbe così modificato:

"Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall'agente o sub-agente soltanto entro il territorio in cui è autorizzato ad agire, ma nè l'uno nè l'altro potrà percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.

Se gli onorevoli Sonnino e Bonfadini insistono nella soppressione, la loro proposta equivarrà a votar contro. Pongo perciò a partito l'articolo 11 emendato dall'onorevole Cucchi Luigi d'accordo fra Governo e Commissione.

Chi l'approva si alzi.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

- "Art. 12. Tra l'agente o sub-agente e l'emigrante, o se questi è minore, il suo tutore giusta le prescrizioni dell'articolo 88 del Codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno al capitano del porto d'imbarco e l'altro resterà presso l'agente.
- " Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal sindaco o dalla autorità di pubblica sicurezza.
- "Il contratto dovrà indicare oltre al nome, all'età, alla professione, e all'ultimo domicilio dell'emigrante:
- a) la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;

- b) il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;
  - c) il giorno della partenza;
- d) il nome della nave e il porto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'articolo 548 del regolamento 26 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
- e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;
- f) il prezzo di trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. i unita al regolamento 20 settembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
- g) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.
- " Non è senza questo contratto permessa la partenza dell'emigrante. "

L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare su questo articolo, ma se intendesse svolgere il suo articolo aggiuntivo potrebbe riservarsi di farlo più tardi.

Franchetti. Ho dimandato di parlare solamente per dire che, mancando l'ufficio centrale di emigrazione, molto difficilmente esso potrebbe venire applicato; perciò, senz'altro, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

Presidente. Sta bene; allora ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, il quale ha presentato un emendamento a questo articolo che trovasi stampato.

Sonnino Sidney. Mi permetta la Camera di dire poche parole a sostegno del mio emendamento.

L'articolo stabilisce molte formalità, e accennerò partitamente ad alcune di esse.

Circa il contratto, per esempio, che impone tra l'agente e l'emigrante, richiede che, quando una delle parti sia analfabeta, esso venga firmato o dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Ma in molti comuni il sindaco può essere assolutamente contrario alla emigrazione; anzi per lo più lo è, ed è pure contraria l'autorità di pubblica sicurezza.

Delegare ad essi la firma dei contratti equivale spesso al mettere l'emigrante in mano ai suoi avversari.

Tutte queste formalità imposte all'emigrante